

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 8 APRILE 1954

(7^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegni di legge:

« Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici » (310) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 53, 55, 64
AMIGONI, <i>relatore</i>	53, 55, 63
BARDELLINI	54
TARTUFOLE	64

« Concessione a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero di un contributo di lire 500.000.000, quale rimborso delle spese sostenute per le operazioni di rilevazione, controllo e contabilizzazione delle importazioni in Italia di merci sul Piano E.R.P. e sul successivo programma di aiuto economico (M.S.A.) » (332) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	64, 67, 68
BELLORA	65
CARON	66, 67
DE LUCA	65, 66, 67, 68
MOLINELLI	66, 67
RODA	65, 67
TURANI, <i>relatore</i>	64, 65 66

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Angrisani, Bardellini, Bellora, Braitenberg, Buglione, Carmagnola, Caron Giuseppe, De Luca Carlo, Gervasi, Longoni, Molinelli, Montagnani, Negarville, Roda, Roveda, Tartufole, Turani e Turchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Quarello.

AMIGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici » (310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici ».

Informo la Commissione che la Commissione finanze e tesoro, interpellata sul nuovo onere finanziario derivante dagli emendamenti proposti dal relatore, ha fatto sapere di non aver nulla da osservare.

AMIGONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, sciogliendo la riserva verbale fatta quando si iniziò la discussione del disegno di legge, posso assicurare la Commissione che il piano finanziario presentato*è stato confermato dalle indagini fatte svolgere dal vostro relatore, per cui non ho che da rinviarmi a quanto già riferito.

Vorrei solo richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sulle condizioni di

disagio nelle quali si svolge il delicato lavoro dell'Ufficio centrale metrico per la limitazione dei locali ad esso assegnati. Poichè alcuni locali del fabbricato destinato a questo Ufficio sono ora affittati, è necessario ed urgente che il Ministero se ne assicuri la disponibilità entro e non oltre uno o due anni, perchè diversamente, quando i nuovi macchinari saranno disponibili, non sarà possibile installarli.

BARDELLINI. Voglio far notare che la istituzione del diritto metrico, a suo tempo, comprese impropriamente alcune categorie di cittadini che dovrebbero senz'altro essere escluse dall'obbligo stabilito dalla legge metrica. Essi sono gli artigiani esercenti mestieri per conto proprio e cioè particolarmente muratori, fabbri, falegnami.

Queste categorie furono assoggettate agli obblighi della legge all'atto della introduzione del sistema metrico unico in tutto il nuovo Stato italiano, che aveva finalmente raggiunta la sua unità. I sistemi di misurazione nei vari staterelli in cui era suddivisa l'Italia variavano da Stato a Stato. Al braccio, al piede, allo stajo, all'oncia, al boccale, il nuovo Stato italiano volle sostituire il sistema metrico e proprio per introdurre più facilmente tale sistema e per divulgarlo, si compresero, ingiustamente, fra gli aventi obbligo, anche diverse categorie che non si trovano nella necessità di usare nei rapporti con i terzi pesi e misure. Questo è appunto il caso delle categorie suddette.

Un merciaio che vende stoffa è giusto che abbia un metro « controllato » che dia garanzia all'acquirente circa l'esatta misura della merce che richiede; e così pure chi vende liquidi o solidi o gas deve essere munito delle necessarie misure.

Ma ben diverso è il caso dei suddetti artigiani. Per questi il metro è un attrezzo del lavoro come il martello, lo scalpello o la pialla. Questi tre artigiani debbono costruire manufatti delle dimensioni che sono richieste dai committenti.

Secondo me sarebbe doveroso che il legislatore riparasse all'ingiustizia insita in questa legge, ma poichè mi rendo conto delle difficoltà che si incontrerebbero per raggiungere tale scopo, penso che in questa circostanza noi

potremmo almeno limitare l'ingiustizia con un piccolo emendamento all'articolo 7 della legge in esame, nel quale si facesse eccezione circa il raddoppio del diritto, per le misure lineari appartenenti ai muratori, ai fabbri ed ai falegnami. Non dobbiamo dimenticare che sono proprio queste tre categorie ingiustamente gravate dalla legge, quelle che consumano nel lavoro durante il biennio in cui dura la verifica, il maggior numero di misure lineari, e quindi sono quelle che pagano il maggior numero di diritti per « prima verifica ».

Per ciò che riguarda il controllo degli apparecchi per pesare « fissi », io ho la convinzione che i mezzi indicati nel progetto per far fronte alle esigenze del servizio, e cioè l'acquisto di trenta autofurgoncini muniti di rimorchio per il trasporto della tonnellata di epsi campione, non siano sufficienti allo scopo, e non risolvano quindi il problema.

Attualmente gli uffici metrici dispongono di una tonnellata, ma non sono in condizioni di garantire il grado di esattezza delle « pese » della portata di 200-300 quintali ed oltre.

Il pubblico ha naturalmente grande interesse che detti strumenti siano controllati per stabilirne l'esattezza, ed io penso che tale controllo possa essere fatto stabilendo l'obbligo ai costruttori ed ai riparatori di apparecchi di disporre, sul luogo di funzionamento, di cassoni tarati da uno a due tonnellate nel limite cioè della portata degli strumenti da verificare.

Infine, a proposito della sorveglianza, noto che i mezzi suggeriti dal progetto non possono raggiungere il fine.

Attualmente la sorveglianza può considerarsi inesistente nella quasi totalità delle provincie italiane, e la modesta sorveglianza che è svolta a intermittenze, viene effettuata da agenti non sempre addestrati per esercitarla. Occorre quindi un corpo addestrato di sorveglianti metrici.

Gli uffici provinciali, come è noto, hanno un esiguo organico, sufficiente appena per il controllo tecnico. Un eminente cultore del diritto amministrativo, lo Spoto, prospetta se non sia il caso di affidare la sorveglianza (non il controllo degli apparecchi) ai comuni che hanno interesse a che i loro amministrati ricevano dai venditori la merce ac-

quistata nella misura e nella qualità pattuita, ed hanno anche il dovere di sorvegliare perchè ciò avvenga. Scrive infatti lo Spoto: « Per rendere meno gravoso per gli utenti di pesi e misure l'applicazione della legge metrica, si potrebbe lasciare allo Stato la «verificazione prima» e affidare ai Comuni «la periodica», riducendosi questa ad una semplice funzione di controllo degli strumenti da peso e da misura, già col bollo, introdotti in commercio, controllo che si fa con i pesi e le misure campioni di paragone, che potrebbe per maggior sicurezza e garanzia della buona fede essere rafforzato con la sanzione della deformazione ».

Concludendo, ricordo anche come già i comuni forniscono parte del personale per far funzionare gli uffici metrici.

AMIGONI, *relatore*. Anzitutto, per quanto si riferisce al controllo degli strumenti per pesare, vorrei far notare che gli strumenti vengono controllati nella maniera seguente: si fa una prima verifica quando gli strumenti sono appena fabbricati e una verifica periodica ogni due anni, per assicurarsi che non siano stati alterati e che conservino le caratteristiche dell'origine. Vi è poi una successiva sorveglianza fatta allo scopo di assicurarsi che questi strumenti non siano stati alterati nel periodo compreso fra le due verificazioni. Per la verifica prima, i fabbricanti devono mettere a disposizione i pesi per fare il controllo con dei pesi mobili.

A tale scopo rispondono bene gli autofurgoncini per il trasporto di una tonnellata di pesi campioni per le verificazioni periodiche. Normalmente nella verifica periodica si pesa confrontando una tonnellata con un'altra.

Si ritiene che non sia il caso di far trasportare una forte quantità di pesi campioni, anche perchè il trasporto non è una cosa molto semplice, specialmente quando il peso supera una certa quantità. Il peso campione dev'essere carato e controllato. Per fare un controllo di caratura si richiedono due mesi di lavoro notturno, non essendo possibile farlo di giorno a causa dei rumori e delle vibrazioni.

L'assegnazione di mezzi tecnici autotrasportati è necessaria e perciò si richiedono gli autofurgoncini che devono servire a trasportare una tonnellata di pesi campioni. A mio avviso,

le obiezioni che il collega ha fatto circa le verificazioni, possono essere facilmente superate.

Per quanto si riferisce alla sorveglianza, anche questa viene fatta, come ha detto il collega Bardellini, un po' troppo saltuariamente. Con l'assegnazione di mezzi tecnici autotrasportati si cerca appunto di raggiungere una più perfetta e frequente sorveglianza. D'altra parte, sembra effettivamente un po' difficile che il Comune possa fare questo controllo anche per la difficoltà pratica di dotare tutti i comuni di pesi campione. Oggi vi sono gli uffici regionali. Se si pensa che per carare dei pesi campioni occorrono due mesi di controllo e del personale specializzato, ci si rende facilmente conto della difficoltà.

Una faccenda complicata è poi quella inerente ai diritti metrici. Il collega ha perfettamente ragione. La questione è oggetto di studio da parte del Ministero e il Sottosegretario potrà darcene assicurazione. Comunque, non mi sembra possibile in questa sede l'esclusione delle categorie di lavoratori citate dal senatore Bardellini. Si può rivolgere una raccomandazione al Ministero che provveda in tal senso, d'accordo col Ministero delle finanze, in sede di riesame organico della materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 180.000.000 per la rinnovazione ed il riordinamento, a cura del Ministero dell'industria e del commercio, del materiale metrico in dotazione all'ufficio centrale metrico ed agli annessi laboratori ed officina meccanica ed agli uffici metrici provinciali, e per la fornitura agli stessi di una aliquota di automezzi per il trasporto dei campioni necessari al collaudo degli strumenti metrici di grossa portata.

Tale spesa sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e ripartita come segue:

Esercizio 1954-55	L. 30.000.000
» 1955-56	» 30.000.000
» 1956-57	» 30.000.000
» 1957-58	» 30.000.000
» 1958-59	» 30.000.000
» 1959-60	» 30.000.000

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

7ª SEDUTA (8 aprile 1954)

Detto articolo, con gli emendamenti proposti dal relatore, risulta così formulato:

È autorizzata la spesa di lire 380.000.000 per la rinnovazione e il riordinamento, a cura del Ministero dell'industria e del commercio, del materiale metrico in dotazione all'Ufficio centrale metrico ed agli annessi laboratori ed officina meccanica ed agli Uffici metrici provinciali, e per la fornitura agli stessi di un'aliquota di automezzi per il trasporto dei campioni necessari al controllo, in sede di sorveglianza, dell'esatto funzionamento degli strumenti metrici, usati in commercio.

Tale spesa sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio a decorrere dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e ripartita come segue:

1° esercizio	L. 40.000.000
2° esercizio	» 60.000.000
3° esercizio	» 80.000.000
4° esercizio	» 100.000.000
5° esercizio	» 100.000.000

Le spese impegnate e non erogate in un esercizio finanziario sono riportate in aumento nello stanziamento dell'esercizio successivo.

Se non si fanno osservazioni, lo metto in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi
(È approvato).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero dell'industria e del commercio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, è istituito un capitolo per le spese di manutenzione ed esercizio degli automezzi di controllo in dotazione agli uffici metrici, e sono assegnate al detto capitolo lire 4.000.000.

A questo articolo il relatore propone di sostituire le parole: « 1954-1955 » con le altre « successivo a quello di entrata in vigore della presente legge » e la cifra « 4.000.000 » con l'altra « 8.000.000 ».

Chi approva l'articolo con detti emendamenti è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Le materie di insegnamento del corso per i funzionari in prova di cui all'articolo 2 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni sono le seguenti:

- 1) matematica e meccanica;
- 2) metrologia;
- 3) teoria degli strumenti per pesare;
- 4) parte tecnica del servizio metrico;
- 5) saggio dei metalli preziosi;
- 6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico;
- 7) disegno.

(È approvato).

Art. 4.

Agli insegnanti del corso di cui all'articolo precedente è dovuto un compenso mensile non superiore a lire 10.000 se estranei all'amministrazione statale e di lire 5.000 se dipendenti dall'amministrazione (statale) stessa.

I compensi, previsti dal precedente comma, vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezione per ciascuna materia impartita sia inferiore a 20.

Al primo comma di questo articolo, il relatore propone di sostituire le cifre « 10.000 » e « 5.000 » rispettivamente con le altre « 13.000 » e « 6.500 ».

Chi approva l'articolo con questi emendamenti è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Al personale dipendente dalle amministrazioni comunali maggiormente distintosi per zelo ed operosità nelle prestazioni previste dal 1° capoverso dell'articolo 57 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, possono essere corrisposti, su proposta dei titolari o reggenti degli uffici metrici provinciali, premi individuali straordinari, entro i limiti consentiti dall'apposito capitolo del bilancio.

(È approvato).

Art. 6.

Alle spese di cui agli articoli 1, 2 ed a quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge verrà fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate ricavate dall'applicazione dei nuovi diritti metrici stabiliti con gli articoli seguenti.

Le spese di cui agli articoli 4 e 5 non potranno, in ogni caso, superare rispettivamente la somma di lire 500.000 e lire 750.000 annue.

Al secondo comma, il relatore propone di sostituire le cifre « 500.000 » e « 750.000 » rispettivamente con le altre « 650.000 » e « 1.000.000 ».

Chi approva l'articolo con questi emendamenti, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

I diritti di verifica periodica dei pesi e delle misure fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, sono, a decorrere dal biennio 1955-1956 raddoppiati, ad eccezione del diritto suppletivo dovuto dagli utenti di strumenti fissi, che è aumentato solo del cinquanta per cento.

Il relatore propone di sostituire le parole: « del biennio 1955-1956 » con le altre: « dal 1° gennaio dell'anno dispari successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge ».

Chi approva l'articolo con questa modifica è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

I diritti di verifica prima, dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni sono dovuti nella misura stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

Il diritto di verifica prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare e misurare, è dovuto solo quando occorra proce-

dere alla rinnovazione dei bolli permanenti di verifica, o quando si sia proceduto alla sostituzione di qualcuno degli organi principali.

(È approvato).

Art. 10.

L'articolo 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606, è sostituito dal seguente:

« I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro o di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:

- a) platino lire 1.200 per ogni saggio;
- b) oro lire 1.000 per ogni saggio;
- c) argento lire 400 per ogni saggio.

I diritti dovuti per il saggio e marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi sono calcolati sul peso degli oggetti stessi nelle misure seguenti:

a) se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di lire 100 al grammo o frazione di grammo con un minimo di lire 1.200 se composti di solo platino, e di lire 2.000 se composti di platino ed altri metalli preziosi;

b) se composti di solo oro, ovvero di oro e argento, in ragione di lire 60 al grammo o frazione di grammo con un minimo di lire 1.000, se composti di solo oro e di lire 1.200 se composti di oro e argento;

c) se composti di solo argento in ragione di lire 20 al grammo, con un minimo di lire 400.

Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati, saranno corrisposti in misura uguale alla quinta parte di quelli suindicati.

Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auroargentifere è stabilito nella misura fissa di lire 2.000 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc. d'oro e di argento è sta-

bilito nella misura di lire 1.000 per ogni saggio d'oro e di lire 400 per ogni saggio di argento ».

Il relatore propone di sostituire la dizione del primo e del secondo comma della nuova formulazione dell'articolo 38 del regolamento con la seguente:

« I diritti dovuti per il saggio e per il marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi sono calcolati per ciascun oggetto, in base al proprio peso nelle seguenti misure:

a) se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di lire 100 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di lire 4.000 ed un minimo di lire 1.200, se composti di solo platino, e di lire 2.000, se composti di platino ed altri metalli preziosi;

b) se composti di solo oro ovvero di oro e di argento, in ragione di lire 60 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di lire 3.000 e con un minimo di lire 1.000 se composti di solo oro, e di lire 1.200 se composti di oro e di argento;

c) se composti di solo argento, in ragione di lire 20 al grammo, con un massimo di lire 1.000 e con un minimo di lire 400.

« Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati saranno corrisposti, per ciascun oggetto, in misura uguale alla quarta parte di quelli suindicati ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto in votazione l'articolo 10 con le modifiche proposte dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 922, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 607, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 115. — Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguono i saggi e le

analisi di cui al capoverso c) dell'articolo 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:

per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire 1.000 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di lire 2.000; per ogni determinazione quantitativa d'argentina lire 500; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di lire 500 all'ora di lavoro ».

« Art. 131. — Per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 35, della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:

A) TARIFFA PER LA VERIFICAZIONE DEI TERMOMETRI (esclusi quelli per uso medico).

1° Per la determinazione di ciascuno dei punti fondamentali 0° e 100°	L. 1.000
2° Per ogni osservazione compresa fra le temperature superiori a 0° e inferiori a 100°	L. 200
3° Per ogni osservazione di temperature inferiori a 0° o superiori a 100°	» 500
4° l'importo minimo dei diritti è di	» 500

B) TARIFFA PER LA VERIFICAZIONE DEI TERMOMETRI PER USO MEDICO L. 300

C) TARIFFA PER LA VERIFICAZIONE DEGLI ALCOOLOMETRI.

1° Per ogni termo-alcoolometro o termo-densimetro	L. 1.000
2° Per ogni alcoolometro semplice o densimetro semplice	» 700
3° Per la verifica di un punto del termometro oltre i tre prescritti dall'articolo 125	» 200

4° Per la verificaazione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti L. 200

D) TARIFFA PER LA VERIFICAZIONE DI MISURE DI LUNGHEZZA AVENTI CARATTERE DI PRECISIONE.

1° Per la verificaazione della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro alla temperatura ambiente L. 2.000

2° Per la verificaazione dei decimetri di un metro » 3.000

3° Per la verificaazione dei primi 20 centimetri di un metro e per la verificaazione dei centimetri di un doppio decimetro » 3.000

4° Per la verificaazione dei primi 10 millimetri di una lunghezza. . . » 3.000

E) TARIFFE PER LA VERIFICAZIONE DEI PESI AVENTI CARATTERE DI PRECISIONE.

1° Per la verificaazione di una serie di pesi frazionari del gramma senza la determinazione dei volumi. L. 2.000

2° Per la verificaazione di una serie di pesi, tra un gramma e 100 grammi senza la determinazione dei volumi . . » 2.000

3° Per la verificaazione di una serie di pesi dal gramma al chilogramma, senza la determinazione dei volumi » 3.000

4° Per la verificaazione di una serie di pesi dal gramma al miriagramma senza la determinazione dei volumi » 5.000

5° Per la verificaazione di un chilogramma campione, con la determinazione del volume » 5.000

F) TARIFFE PER LA VERIFICAZIONE FACOLTATIVA DEI MANOMETRI, DI QUALUNQUE TIPO, DANDO LE CORREZIONI PER UNITÀ INTERE O MULTIPLI DI UNITÀ SIANO ESSE ESPRESSE IN KG. PER CM², IN ATMOSFERA O IN METRI DI ACQUA.

1° Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cm². L. 500

2° Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per cm² ma non maggiore di 30 kg. per cm². » 700

3° Quando hanno l'indicazione massima superiore a 30 kg. per cm² ma non maggiore di 100 kg. per cm² » 1.000

4° Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg. per cm² ma non maggiore di 500 kg. per cm². » 1.500

5° Quando hanno l'indicazione massima superiore a 500 kg. per cm² » 2.000

G) TARIFFA AD ORE DI LAVORO.

In ragione di L. 500 all'ora per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse ».

(È approvato).

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella allegata al disegno di legge :

TABELLA DEI DIRITTI DA PAGARSI PER LA VERIFICAZIONE PRIMA
DI OGNI PESO, MISURA, STRUMENTO PER PESARE O PER MISURARE
E PER OGNI VERIFICAZIONE DEI MISURATORI DEI GAS E DEI
MANOMETRI CAMPIONI

MISURE LINEARI.

Mezzo ettometro	L.	300
Doppio decametro	»	150
Decametro	»	80
Mezzo decametro	»	40
Doppio metro	»	20
Metro	»	10
Mezzo metro, doppio decimetro e decimetro	»	10
Triplometro (misura tollerata)	»	60

MISURE DI CAPACITÀ PER ARIDI E PER LIQUIDI.

Doppio chilolitro	L.	4.000
Chilolitro	»	2.000
Mezzo chilolitro	»	1.000
Doppio ettolitro	»	200
Ettolitro	»	150
Mezzo ettolitro	»	80
Doppio decalitro	»	50
Decalitro	»	40
Mezzo decalitro	»	20
Doppio litro	»	10
Dal litro al centilitro (per ogni misura)	»	5
$\frac{1}{4}$ di ettolitro (misura tollerata)	»	50
$\frac{1}{4}$ di litro (misura tollerata)	»	5

PESI.

Cinque miriagrammi	L.	200
Doppio miriagramma	»	100
Miriagramma	»	60
Mezzo miriagramma	»	40
Doppio chilogramma	»	20
Chilogramma e mezzo chilogramma (per ogni peso)	»	10
Dal doppio ettogramma al gramma (per ogni peso)	»	5
Frazioni del gramma, carato metrico e sottomultipli (per ogni peso)	»	5

PESI PER LE MONETE.

Per ciascuna delle monete in corso	L.	30
----------------------------------------------	----	----

BILANCE SEMPLICI E COMPOSTE.

Se di portata di 50 chilogramma o più	L.	400
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusivi	»	200
Se di portata minore di 10 chilogrammi fino a 5 chilogrammi inclusivi	»	150
Se di portata minore di 5 chilogrammi	»	100

STADERE SEMPLICI A DOPPIA PORTATA, A RAPPORTO O COMPOSTE.

Se di portata superiore a 1.000 chilogrammi	L.	1.500
Se di portata di 1.000 chilogrammi	»	1.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 500 chilo- grammi inclusivi	»	500
Se di portata minore di 500 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusivi	»	250
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 100 chilo- grammi inclusivi	»	150
Se di portata minore di 100 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusivi	»	100
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusivi	»	80
Se di portata minore di 20 chilogrammi	»	60

STADERE O BILANCE A PIATTAFORMA.

Se di portata di 100 tonnellate o più	L.	20.000
Se di portata minore di 100 tonnellate fino a 30 tonnellate in- clusive	»	10.000
Se di portata minore di 30 tonnellate fino a 10 tonnellate in- clusive	»	6.000
Se di portata minore di 10 tonnellate fino a 4 tonnellate in- clusive	»	4.000
Se di portata minore di 4 tonnellate fino a 2 tonnellate inclu- sive	»	2.000
Se di portata minore di 2 tonnellate fino a 1 tonnellata inclu- siva	»	1.000
Se di portata minore di 1 tonnellata fino a mezza tonnellata inclusiva	»	600
Se di portata minore di ½ tonnellata	»	400

STRUMENTI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI PER PESARE.

Se di portata di 100 tonnellate o più	L.	25.000
Se di portata minore di 100 tonnellate fino a 30 tonnellate inclusive	»	20.000
Se di portata minore di 30 tonnellate fino a 5 tonnellate inclusive	»	10.000
Se di portata minore di 5 tonnellate fino a 1 tonnellata inclusiva	»	5.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 200 chilo- grammi inclusivi	»	3.000

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)7^a SEDUTA (8 aprile 1954)

Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusivi	L.	2.000
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusivi	»	1.500
Se di portata minore di 20 chilogrammi	»	1.000

APPARECCHI PER MISURARE LIQUIDI.

1° Doppi chilolitri montati su autocarri per ognuno	L.	8.000
2° Chilolitri montati su autocarri per ognuno	»	4.000
3° Mezzi chilolitri montati su autocarri per ognuno	»	2.500
4° Pompe automisuratrici di carburanti e misuratori volumetrici	»	2.000
5° Pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità di 5 litri o più	»	1.000
6° Pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità inferiore a 5 litri	»	400
7° Apparecchi speciali non automatici, per misurare liquidi.	»	200

MISURATORI DEI GAS.

Per misuratore che eroga litri all'ora:

	Becco ora	
140	L.	1 40
240, 280	»	2 80
360, 420, 500	»	3 100
600, 700, 750	»	5 200
1.000	»	7 200
1.200, 1.400, 1.500	»	10 300
2.400, 2.800, 3.000	»	20 400
3.600, 4.200, 4.500	»	30 500
4.800, 5.000, 6.000	»	40 600
6.000, 7.000	»	50 700
7.200, 8.400, 9.000	»	60 700
9.600, 11.200	»	80 800
12.000, 14.000, 15.000	»	100 1.000
18.000, 21.000, 22.500	»	150 1.400
24.000, 28.000, 30.000	»	200 1.500
30.000, 35.000	»	250 1.700
36.000, 42.000, 45.000	»	300 2.000
48.000, 56.000	»	400 2.500
60.000, 70.000	»	500 3.000
72.000, 84.000	»	600 3.500
96.000, 112.000	»	800 4.000
120.000, 140.000 o più	»	1.000 4.000

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)7^a SEDUTA (8 aprile 1954)

Più di	140	chilolitri fino a	200	chilolitri inclusivi	L.	5.000
»	»	200	»	» a 400	»	»	5.000
»	»	400	»	» a 800	»	»	6.000
»	»	800	»	» a 1.200	»	»	7.000
»	»	1.200	»	» a 2.000	»	»	8.000
»	»	2.000	»	» a 4.000	»	»	9.000
»	»	4.000	»	» a 6.000	»	»	10.000
»	»	6.000	»	»	12.000

MANOMETRI CAMPIONI.

Per la verificaione di un manometro campione ad uso dei periti per le prove delle caldaie a vapore quan- do indica pressioni fra 0 e 25 chilogrammi	L.	500
Quando indica pressioni superiori a 25 chilogrammi . .	»	700

AMIGONI, *relatore*. A questa tabella, nella parte che tratta dei misuratori del gas, c'è da apportare un emendamento sul quale sono d'accordo anche gli uffici competenti. La tabella verrebbe quindi sostituita dalla seguente:

MISURATORI DEI GAS.

Per misuratore che eroga all'ora:

Litri o decimetri cubi		fino a	150	inclusivi	L.	40
»	oltre	150	»	300	»	80
»	»	300	»	500	»	100
»	»	500	»	750	»	200
»	»	750	»	1.000	»	250
»	»	1.000	»	1.500	»	300
»	»	1.500	»	3.000	»	400
»	»	3.000	»	4.500	»	500
»	»	4.500	»	6.000	»	600
»	»	6.000	»	7.000	»	700
»	»	7.000	»	9.000	»	750
»	»	9.000	»	11.500	»	800
»	»	11.500	»	15.000	»	1.000
»	»	15.000	»	22.500	»	1.400
»	»	22.500	»	30.000	»	1.500
»	»	30.000	»	35.000	»	1.700
»	»	35.000	»	45.000	»	2.000
»	»	45.000	»	56.000	»	2.500
»	»	56.000	»	70.000	»	3.000

Chilolitri o metri cubi oltre	70 fino a	84 inclusivi	L.	3.500
»	84 »	112 »	»	4.000
»	112 »	140 »	»	4.500
»	140 »	200 »	»	5.000
»	200 »	400 »	»	5.500
»	400 »	800 »	»	6.000
»	800 »	1.200 »	»	7.000
»	1.200 »	2.000 »	»	8.000
»	2.000 »	4.000 »	»	9.000
»	4.000 »	6.000 »	»	10.000
»	6.000 »	»	»	12.000

PRESIDENTE. Metto ai voti la tabella con l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, riguardante la parte relativa ai misuratori dei gas. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

TARTUFOLI. Sottopongo all'approvazione della Commissione il seguente ordine del giorno:

« La 9ª Commissione, considerato che esistono categorie d'operatori tecnici ed economici per le quali l'uso del metro non è in rapporto alla esigenza di negoziare in funzione di esso i propri prodotti, ma costituisce un vero e proprio strumento di lavoro, invita il Ministero delle finanze a disporre un riesame organico della materia aggiornando così tutto il complesso delle contribuzioni al riguardo ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Tartufoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero di un contributo di lire 500.000.000, quale rimborso delle spese sostenute per le operazioni di rilevazione, controllo e contabilizzazione delle importazioni in Italia di merci sul Piano E.R.P. e sul successivo programma di aiuto economico (M.S.A.) » (332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Istituto nazionale

per il commercio estero di un contributo di lire 500 milioni, quale rimborso delle spese sostenute per le operazioni di rilevazione, controllo e contabilizzazione delle importazioni in Italia di merci sul Piano E.R.P. e sul successivo programma di aiuto economico (M.S.A.) ».

TURANI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nella seduta del 17 marzo scorso ebbe inizio l'esame del disegno di legge di cui torniamo ad occuparci. La discussione fu rinviata per dar modo al vostro relatore di fornire sull'argomento delle precisazioni ritenute necessarie da alcuni colleghi.

Le richieste di precisazioni emerse in sede di discussione precedente si riassumono in sostanza nei seguenti punti:

1) chiarimento circa le ragioni del ritardo col quale, pur avendo l'I.C.E. iniziato i suoi compiti il 1º luglio 1948, non si è provveduto prima d'ora a rimborsare le spese per essi sostenute;

2) chiarimento circa i motivi per i quali, essendo stata la spesa calcolata in lire 968.685.778 e giustificandosi la erogazione richiesta come rimborso di spese già sostenute, possa spiegarsi una decurtazione dell'importo, indicato nel disegno di legge in lire 500.000.000;

3) chiarimento circa la necessità di imputare al bilancio dello Stato gli oneri derivanti dallo svolgimento di questo servizio che, riferendosi ad importazioni di prodotti sul Piano E.R.P., potrebbero più propriamente gravare sul fondo lire E.R.P.

A riguardo debbo far presente quanto segue:

a) il ritardo col quale si è giunti al disegno di legge in esame è dovuto a una serie di mutamenti dei criteri e della impostazione

dei provvedimenti progressivamente esaminati come necessari ai fini della soluzione del problema.

Infatti, mentre in un primo tempo il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 luglio 1949, si era pronunciato per la corresponsione di un compenso e rimborso spese a favore dell'I.C.E. in un importo da fissarsi in proporzione del valore delle importazioni sull'E.R.P. e da porsi a carico degli operatori, nella successiva riunione del 1° dicembre 1949, il Consiglio stesso si dichiarò di diverso avviso, ritenendo preferibile di non arrecare aggravio agli importatori e di effettuare il prelievo del contributo in parola, a valere sul fondo lire E.R.P.

Tale soluzione non fu, però, accettata dalla Missione speciale dell'E.C.A. in Italia, alla quale essa fu sottoposta da parte del Ministero del tesoro e della Delegazione italiana per la cooperazione economica europea; essa, con sua lettera del 4 novembre 1950, pur riconoscendo la necessità e l'importanza delle funzioni disimpegnate dall'I.C.E., escluse la possibilità del prelievo della spesa dal fondo lire e suggerì l'imputazione al bilancio dello Stato.

Le Amministrazioni competenti hanno dovuto quindi riesaminare la questione e sono pervenute ora alla proposta del disegno di legge che si sta discutendo per poter definire questa materia;

b) le ragioni della riduzione dell'importo da lire 968.685.778 — quali spese calcolate — a lire 500.000.000, vanno ricercate nelle decisioni che nell'esercizio del suo controllo e delle valutazioni ai fini della spesa il Ministero del tesoro ha ritenuto di adottare nell'interesse dell'Erario, adducendo, malgrado le richieste motivate dall'I.C.E. e pur non disconoscendosi le spese da questo sostenute e denunciate, che il contributo statale non poteva assolutamente superare tale importo, per cui la differenza doveva considerarsi interessare il bilancio dell'Ente, con riferimento agli altri compiti e servizi da esso svolti per conto dello Stato ed alle entrate relative;

c) per quanto riguarda il punto 3) e cioè l'imputazione della spesa al bilancio dello Stato invece che al fondo lire E.R.P., ritengo che sia sufficientemente acclarante quanto ho avuto modo di riferire più sopra relativamente alle

vicende di tutto questo problema e particolarmente all'avviso contrario espresso dalla Missione speciale dell'E.C.A. in merito alla proposta da parte italiana di fronteggiare la spesa di cui trattasi mediante prelievo dal fondo lire.

Ciò premesso, ritenendo che le spiegazioni da me fornite sui vari punti indicati da alcuni onorevoli colleghi siano riuscite esaurienti, rinnovo il parere, già nella precedente riunione da me espresso, in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e prego gli onorevoli colleghi di voler anch'essi accordare il proprio voto favorevole.

RODA. Prendo la parola per un chiarimento: ci troviamo di fronte ad una spesa già sostenuta di un miliardo, che lo Stato dovrebbe rimborsare all'I.C.E. Il Ministero del tesoro, però, ha ritenuto opportuna la decurtazione dell'importo in lire 500 milioni, per cui l'Istituto del commercio estero dovrebbe far fronte al passivo degli altri 500 milioni con le entrate ordinarie che gli derivano dai compiti e servizi da esso svolti. Ma allora è chiaro che gli operatori, esportatori ed importatori, affinché l'I.C.E. possa sanare, non solo le perdite precedenti, ma anche quelle future, dovranno sottostare come minimo ad un raddoppio delle attuali aliquote.

TURANI, *relatore*. Ma gli aiuti americani sono andati scemando, si può dire ormai che questo lavoro sia purtroppo finito. Qui si tratta di sanare una situazione passata.

DE LUCA. Francamente non sono a conoscenza del funzionamento dell'I.C.E. Evidentemente l'Istituto per il commercio estero avrà una sua amministrazione economico-finanziaria delle entrate e delle spese, avrà in altri termini un bilancio. Ora, quello che l'I.C.E. ha speso e di cui attende il rimborso, dovrebbe figurare tra i residui attivi. Se effettivamente si tratta di un rimborso, cioè di un residuo attivo, non vi è alcuna ragione che gli operatori economici si sobbarchino a sostenere degli oneri passati.

BELLORA. A mio avviso, si tratta di una questione molto semplice. Il Governo ameri-

cano, nel destinare all'Italia gli aiuti previsti dal Piano E.R.P., non ha inteso addossarsi anche l'onere delle operazioni di scarico. Inoltre il Governo italiano aveva l'obbligo di riversare il ricavo-dollari in un conto lire, non disponibile da parte delle nostre Autorità se non previa autorizzazione della Missione americana di controllo. Senonchè, il Governo italiano, nel periodo di attività del Piano E.R.P., ha insistito perchè l'onere relativo alle spese di gestione venisse imputato al fondo lire controllato dalla Missione americana. Ne sono sorte delle contestazioni, protrattesi fino all'anno scorso, e che si sono concluse coll'imputazione dell'onere, cui ho accennato, al bilancio dello Stato, di fronte al deciso atteggiamento negativo della Missione prima e del Governo americano in seguito.

Penso poi, riferendomi all'intervento del collega Roda, che ciò non possa recare un aggravio agli operatori: si tratta di un ritorno contabile interno.

MOLINELLI. Vorrei proporre un rinvio, per aver modo di conoscere più a fondo e con maggiore esattezza il supplemento di relazione del collega Turani. Mi pare che la questione non sia così semplice come la si vuol presentare. In realtà, si tratta di questo: col Piano E.R.P. l'America ha assegnato all'Italia un determinato quantitativo di merci, il cui controvalore, in lire italiane, veniva a costituire una gestione speciale extra bilancio dello Stato. In questa gestione speciale, una particolare aliquota del 5 per cento doveva essere accantonata per le spese di gestione, spese che dovevano comprendere anche tutte quelle operazioni da effettuarsi in Italia per il controllo e la contabilizzazione delle importazioni delle merci. Queste operazioni venivano effettuate in America dalla nostra Delegazione commerciale e in Italia dall'Istituto per il commercio estero. Le spese quindi dovevano essere addebitate nella misura del 5 per cento sull'importo globale degli aiuti americani e non al bilancio dello Stato. Ad un certo momento questo 5 per cento per le spese di distribuzione delle merci americane in Italia, è stato speso dal Governo americano, o per suo conto, dal Governo italiano. Non so dove sia andato a finire, perchè non ho la contabilità di questo fondo. È rimasto

così insoluto il conto che il Governo italiano, o per meglio dire la gestione speciale per il Piano E.R.P., ha con l'I.C.E. Non potendosi far pagare su questo fondo del 5 per cento, l'I.C.E. si è rivolto al Governo italiano per ottenere il rimborso. Il Governo italiano ha forfettizzato la somma richiesta di quasi un miliardo in 500 milioni. Ma una simile procedura contabile non mi sembra regolare nè accettabile. Per questi motivi, chiedo di esaminare più a fondo la questione, rinviandone la discussione.

TURANI, *relatore*. Mi è sembrato di essere stato molto chiaro. Gli americani hanno stabilito che le spese di controllo dovevamo sostenerle noi; ecco perchè sono state addebitate all'I.C.E. che ora ne richiede il rimborso. Del resto l'articolo 2 dice esplicitamente: « All'onere di 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, verrà provveduto con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria, concernente la gestione dei prodotti industriali e commerciali d'importazione ». Ed il Ministero del tesoro è d'accordo che si faccia così.

MOLINELLI. Ma il fatto grave è che ad un certo momento il Governo italiano si è trovato di fronte ad un impegno di spesa per sopprimere alle distribuzioni delle merci che arrivavano in Italia e non ha preso nessun provvedimento legislativo per far fronte a questo impegno.

DE LUCA. Ma si trattava di un debito contestato.

MOLINELLI. Ne consegue che prima di presentarci questa legge il Governo avrebbe dovuto presentarci una legge con la quale fosse posta a carico del bilancio dello Stato italiano la spesa necessaria.

CARON. Vorrei chiedere ai colleghi e soprattutto al senatore Molinelli che cosa possiamo ottenere col rinvio del disegno di legge. Mi pare che noi conoscevamo i nostri obblighi fin da quando abbiamo ratificato la convenzione di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, con legge 4 agosto 1948,

MOLINELLI. Nell'accordo però era previsto il 5 per cento del fondo per le spese generali della gestione « Piano Marshall ».

CARON. Ma, leggendo la relazione al disegno di legge, mi sembra di aver capito che in base al n. 2 dell'articolo 7, spettava a noi di far queste spese. Naturalmente non si sapeva la cifra, ma l'onere era a carico nostro.

MOLINELLI. Era previsto che queste spese dovessero far parte della gestione speciale.

RODA. Il Governo americano, attraverso i diversi Piani E.R.P., Marshall, avrebbe regalato al nostro Paese 1.300 milioni di dollari, che corrispondono all'incirca a 800 miliardi di lire. Se è vero che di questi 800 miliardi si doveva stanziare il 5 per cento per spese di gestione, si tratta della cospicua somma di 40 miliardi che avrebbero potuto accantonarsi in uno stanziamento speciale. Da tale stanziamento si sarebbe poi potuta prelevare la somma necessaria a favore degli istituti incaricati delle operazioni di controllo, gestione, ecc. Ora di tutto questo, nella relazione, sia pure pregevole sotto certi aspetti, non si fa cenno. Quindi, sono d'accordo col senatore Molinelli nel cercare di esaminare più a fondo la questione. Penso che si debba andare più in là, che si debbano esaminare i precedenti, in modo da poter essere informati esaurientemente.

DE LUCA. I contratti internazionali sono dei veri e propri contratti e se è vero che *pacta sunt servanda*, è vero che nell'interpretazione dei patti ha diritto di dire una parola anche il contraente. L'America, ad un certo momento, dà questa interpretazione. Che cosa bisognava fare? Questa è la domanda che mi pongo in linea politica e giuridica. Dovevamo rifiutare gli aiuti E.R.P. o aprire un conflitto insanabile? Ciò non sarebbe stato nè serio nè conveniente. Perciò, considerato che l'America si è irrigidita, abbiamo dovuto accondiscendere con una transazione.

Questa sanatoria mi sembra sia utile per tutti e pertanto sono dell'opinione che si debba approvare, senza ulteriori discussioni, il disegno di legge.

MOLINELLI. Sembra che l'America ci abbia fatto un grosso piacere e noi non vogliamo ricambiarlo con uno piccolo. Non voglio rientrare nella faccenda del regalo degli 800 miliardi. Il problema, in concreto, è questo: si tratta di vedere se del denaro dello Stato dobbiamo disporre a nostro piacere o se si debba disporre con criteri che rispondano alle norme legislative. Si tratta di una spesa di mezzo miliardo. Non dobbiamo dimenticare che nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione non si sono trovati 100 milioni per le biblioteche. Vogliamo vedere chiaramente come si spende questo denaro? Pare che queste spese debbano essere addebitate al bilancio del 1953-1954. A prescindere dalla questione dell'I.C.E. che richiede il rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione delle merci pervenute in Italia, vorrei si stabilisse chi debba pagare effettivamente queste spese e che fosse esaminato a fondo questo problema della gestione speciale che si va prolungando da 6 o 7 anni a questa parte. E concludo, ricordando che nel 1948, la prima volta che parlai sul bilancio del Ministero per il commercio con l'estero, era ancora in esame la famosa questione nella Delegazione tecnica italiana a New York, che faceva gli acquisti in America, di cui non ha reso mai i conti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio presentata dal senatore Molinelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Passiamo allora all'esame degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni, per la concessione di un contributo di pari importo all'Istituto nazionale per il commercio estero, a rimborso delle spese sostenute in dipendenza delle operazioni di rilevazione, di controllo e di contabilizzazione delle importazioni di merci, effettuate in Italia sul Piano E.R.P. e sul successivo programma di aiuto economico (M.S.A.).

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge verrà provveduto con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente la gestione dei prodotti industriali e commerciali di importazione.

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1953-54.

DE LUCA. Nel secondo comma dell'articolo si parla di capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1953-54, il che non è possibile, dato che questo bilancio è già stato approvato.

Propongo quindi che si faccia riferimento all'esercizio finanziario 1954-55.

PRESIDENTE. Il senatore De Luca propone un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, agli anni « 1953-54 » gli

altri « 1954-55 ». Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento suddetto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.